

LEGGI REGIONALI

Adeguamento della legge 12/3/1968, n.326, recante provviden-  
ze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività  
alberghiera e turistica

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Adeguamento della legge 12/3/1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica".

Il Consiglio Regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, nei limiti della spesa di £.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 2 della legge 12.3.1968 n.326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, in applicazione dei criteri fissati dalla competente Commissione Consiliare Permanente entro i limiti della legge 12.3.1968, n.326, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera di Giunta, sentita la Commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso.

Art. 3

Alla copertura di £.600.000.000 derivante dalla attua

zione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972 si prevede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo:

In diminuzione

Cap.327 - Contributi nel pagamento delle importazioni dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (Art.20 n.1 della legge 12.3.1968, n.326);..... £. 260.000.000

Cap.328 - Contributi nel pagamento delle importazioni dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (Art. 20, n.2 della legge 12.3.1968, n.326);..... £. 130.000.000

In aumento

Cap.329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (Art. 20, n.3 della legge 12.3.1968 n.326);..... £. 390.000.000

La spesa di £.600.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge graverà pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dell'esercizio 1972.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera-Ventura

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

-----

N.2686/21402

Bari, 25/6/1973

VISTO ai sensi e per gli effetti dell'art.127, I° comma della Costituzione della Repubblica Italiana e con richiamo alla nota di questo Commissariato avente pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
(Di Caprio)

